

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 20 del 30/07/2002 - rif. R 611- 02

Determinazione n. 20 del 30/07/2002 - rif. R 611- 02 legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

Le ordinanze adottate per l'attuazione degli interventi di emergenza, al verificarsi di eventi di calamità naturali, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, ma la suddetta deroga è circoscritta esclusivamente alle sole norme esplicitamente richiamate e, pertanto, la deroga esplicita all'art.17 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non implica la deroga all'art.27 della legge stessa, in quanto non espressamente richiamato. Le ordinanze contingibili ed urgenti possono derogare alle ordinarie disposizioni vigenti in tema di lavori pubblici, ma, proprio perché consegue ad una situazione eccezionale, tale deroga non può permanere sine die, ma deve essere necessariamente limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza della menzionata situazione.